

COMUNICATO STAMPA

Seduta della Conferenza Stato Regioni del 28 febbraio 2008

La **Conferenza Stato-Regioni** comunica:

La Conferenza si è riunita sotto la presidenza del **Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali**, sono stati esaminati e discussi i seguenti provvedimenti con gli esiti indicati:

- **Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del "patto di stabilità interno" per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).**

L'articolo 1, comma 666, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha stabilito che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Il successivo comma 667 ha disposto che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al precedente comma 666.

Detto provvedimento definisce le modalità e le procedure di attuazione della certificazione da parte delle Regioni e delle Province autonome, nonché il relativo termine di presentazione della stessa. Si compone di un unico articolo con allegato lo schema del prospetto della certificazione. **PARERE FAVOREVOLE**

- **Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di erogazione dei buoni vacanza**

L'art.10 della legge 29 marzo 2001, n.135 prevede apposite risorse dirette a realizzare agevolazioni per favorire il turismo delle famiglie e dei singoli, che vengono definite sulla base di determinati criteri reddituali. L'art.2, comma 193, della legge 24 dicembre 2007, n.244, prevede l'adozione di un D.P.C.M. , d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per definire le modalità di impiego di tali risorse, per l'erogazione di "buoni vacanza" da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di stagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

In attuazione di tale disposizione è stato predisposto lo schema di provvedimento, che attua quanto deciso dal Comitato delle Politiche turistiche, istituito con D.P.C.M. 28 luglio 2006 in materia di stagionalizzazione dei flussi turistici nazionali. Si prevede che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo possa stipulare convenzioni con Associazioni non-profit che possiedano comprovata esperienza nel settore. **SANCITA INTESA**

- **Intesa sullo schema di decreto del Ministro dei trasporti recante: riparto delle risorse previste dall'articolo 1, comma 304, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).**

L'art. 1, comma 304 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010.

Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 306, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Si tratta di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale, di acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, di acquisto di veicoli di autobus a minor impatto ambientale, di acquisto di elicotteri e idrovolanti destinati al collegamento con le isole minori. Gli interventi finanziati con le risorse della disposizione in esame sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20%.

Il comma 305 del citato art. 1 della L. n. 244/2007 prevede che la ripartizione delle risorse di cui al comma 304 è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. I criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo sono quelli indicati all'art. 1, comma 1032, della L. 27 dicembre 2006, n.296. Sulla base del piano di riparto, ciascuna regione e provincia destinataria delle risorse finanziarie dovrà avanzare proposte di dettaglio per la loro utilizzazione, impegnandosi a garantire il cofinanziamento in misura almeno pari al 25% delle risorse stanziare per ciascun progetto. Sulla base di tali proposte verranno definiti, con successivi accordi tra lo Stato e le singole Regioni, il numero e la tipologia dei veicoli oggetto di finanziamento. **SANCITA INTESA CON L'IMPEGNO AD ATTIVARE PROCEDURE DI MONITORAGGIO**

- **Parere sul decreto del Ministro dei trasporti di definizione dei criteri e delle caratteristiche per l'individuazione degli hub portuali.**

L'art. 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2008, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e finalizzato allo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalità e delle attività di *transshipment*.

Il medesimo comma prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni siano definiti i criteri e le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse nazionale. **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO ALLE RICHIESTE EMENDATIVE DELLE REGIONI**

- **Intesa sul documento recante Linee guida per lo sviluppo del Sistema – SIAN.**

Il documento fissa le linee guida per lo sviluppo e l'implementazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale -SIAN-, individuando standard e modelli organizzativi e operativi comuni per tutti i soggetti coinvolti (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province Autonome, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), gli Organismi Pagatori e l'Istituto di studi per il mercato agricolo (Ismea).

L'urgenza è data dalla necessità di completare rapidamente gli adempimenti connessi all'attuazione dei Piani di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento alla semplificazione amministrativa ed ai controlli. **SANCITA INTESA**

- **Intesa sullo schema di decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardante le disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68 ter del Regolamento(CE) n. 1782/2003 previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere, delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione.**

Lo schema di decreto, in conformità con i recenti Regolamenti attuativi della riforma dell'Organizzazione comune di mercato (OCM) ortofrutta, fissa l'ammontare dell'aiuto indicativo per ettaro per ognuno dei tre prodotti, per quanto riguarda l'anno 2008 e definisce le procedure amministrative ed i termini contrattati, con il supporto operativo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché la quantità minima di tonnellate per ettaro al di sotto della quale applicare un coefficiente di riduzione degli aiuti previsti. **SANCITA INTESA**

- **Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente la proposta di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2006/2007 di cui al Regolamento CE n. 1493/99.**

Per i costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna vitivinicola 2007-2008, in corso, la Decisione CE C(2007) 5293def. del 6 novembre 2007 ha fissato, per quanto riguarda l'Italia, la cifra di 101, 107 milioni di euro, da ripartire tra le Regioni e Province autonome secondo criteri oggetti consolidati, basati in parte sul parametro storico della superficie vitata regionale complessiva, in parte su un parametro di efficienza, così come proposto in due tabelle.

L'urgenza dell'approvazione era legata alla necessità di un congruo tempo per le Regioni e gli organismi pagatori per gli adempimenti amministrativi istruttori nel rispetto della scadenza comunitaria del 30 giugno 2008 per l'utilizzo delle relative risorse. **SANCITA INTESA**

- **Parere sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive e integrative del Decreto legislativo n. 102 del 2004 relativo agli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole".**

Lo schema di decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri definisce le nuove finalità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura ed apporta le necessarie modifiche agli articoli del decreto legislativo n. 102 del 2004, allo scopo di eliminarne i contrasti con i nuovi "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, recentemente approvati dall'Unione Europea. **PARERE FAVOREVOLE**

- **Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali concernente la nomina delle Commissioni di Appello per i vini D.O.C.G. e D.O.C. dell'Italia Settentrionale, Centrale ed insulare**

Il Regolamento(CE) n.1607/00 della Commissione del 24 luglio 2000 recante le modalità di applicazione del Regolamento(CE) n.1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, dispone che per ogni Stato membro si designino una o più Commissioni per l'esame organolettico dei vini sul territorio nazionale. Con decreto ministeriale 4 aprile 2005 sono costituite tre apposite commissioni di appello, che sono ora da rinnovare per il triennio 2008-2010.

Il provvedimento, è stato valutato direttamente nella sede tecnico-politica del Comitato permanente di coordinamento in agricoltura del 21 febbraio 2008, con esito favorevole. **PARERE FAVOREVOLE**

- **Parere sul Programma di completamento delle Opere irrigue delle Regioni Centro Settentrionali - leggi 388/00 e 178/02.**

Al fine di assicurare il recupero ambientale e l'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica, il Programma destina le risorse residuali, recate dalla legge finanziaria 2001, e dalla legge 178/2002, nonché dalla legge finanziaria 2007, al completamento delle opere irrigue necessarie per il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi nelle aree Centro Settentrionali, essendo state prioritariamente realizzate, fino ad oggi, opere di recupero nelle aree meridionali. **PARERE FAVOREVOLE**

- **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la definizione di attività ed i requisiti basilari di funzionamento dei Centri Antiveleni.**

Il Ministero della salute ha attivato, nel gennaio 2007, un gruppo misto Regioni – Ministero al fine di poter pervenire ad un Accordo, da perfezionarsi in Conferenza Stato – Regioni, concernente il funzionamento dei Centri antiveleni ed il loro inserimento nella rete di sorveglianza sindromica come strutture specialistiche che svolgono funzioni non riconducibili ad altre strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale. Il predetto gruppo ha elaborato i seguenti documenti:

- Centri antiveleni (CAV);
- Definizione di un set minimo di dati condiviso dai Centri antiveleni (CAV);
- Sindromi tossicologiche da agenti chimici.

Il citato Dicastero ha inviato la proposta di Accordo in oggetto concernente l'approvazione dei citati elaborati che definiscono:

- le funzioni, il ruolo, gli obiettivi e le attività dei Centri antiveleni un set minimo di dati di rilevazione comune da parte dei Centri antiveleni, che costituisce la base di partenza per rendere confrontabili le osservazioni effettuate nei Centri medesimi ed avviare la messa a punto di un sistema di sorveglianza delle esposizioni ad agenti pericolosi e degli effetti acuti che da queste possono derivare
le categorie sindromiche associabili all'esposizione ad agenti chimici da sottoporre a sorveglianza da parte dei Centri antiveleni. **SANCITO ACCORDO**

- **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Modifiche ed aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND) di cui al decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007”.**

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), all'articolo 57, comma 1, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero della salute, della Commissione unica sui dispositivi medici, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006), all'articolo 1, comma 409, lettera a) ha previsto che la classificazione dei dispositivi, di cui al citato articolo 57, comma 1, della legge n. 289 del 2002, debba essere approvata con decreto del Ministro della salute, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni.

In attuazione del menzionato articolo 1, comma 409, lettera a), della legge n. 266/2005, la Conferenza Stato – Regioni, nella seduta del 15 febbraio 2007, ha sancito l'accordo concernente l'approvazione della Classificazione nazionale dei dispositivi medici come definita dalla Commissione unica sui dispositivi medici nella seduta del 29 novembre 2006.

Il decreto ministeriale 20 febbraio 2007 recante “Approvazione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND)” all'articolo 2 prevede che almeno una volta l'anno la Commissione Unica sui dispositivi medici provvede a riesaminare la CND ed apporta le modifiche e gli aggiornamenti che si rendono necessari allo scopo di garantire l'adeguatezza per le finalità per le quali essa è stata definita, ferma restando la procedura di cui al citato articolo 1, comma 409, della legge 266/2005. Il Ministero della salute, ha trasmesso, in attuazione del menzionato articolo 1, comma 409, lettera a), lo schema di decreto in oggetto che recepisce le modifiche e gli aggiornamenti alla Classificazione nazionale dei dispositivi medici come da ultimo definiti dalla Commissione unica sui dispositivi medici nella seduta del 19 dicembre 2007. **SANCITO ACCORDO**

- **Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute di determinazione dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici.**

L'articolo 1, comma 796, lett. v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato – Regioni, siano stabiliti i prezzi dei dispositivi medici individuati ai sensi della medesima disposizione (tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale), da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale medesimo.

In attuazione di tale disposizione di legge, il Ministero della salute, ha inviato uno schema di decreto del Ministro della salute, previamente concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, relativamente ad alcune delle tipologie di dispositivi medici in precedenza identificate dal decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007), vengono stabiliti i prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministero della salute ha richiamato l'attenzione sull'urgenza dell'emanazione del provvedimento di cui trattasi in considerazione del fatto che, a causa delle difficoltà tecniche emerse nel corso dei lavori, i termini previsti dalla legge finanziaria 2007 per l'adozione del provvedimento medesimo sono ampiamente decorsi.

Lo schema di decreto specifica che, con successivi decreti, si provvederà a stabilire i prezzi, da assumere come base d'asta per le forniture di cui trattasi, relativamente ai restanti tipi di dispositivi medici elencati nel citato decreto del Ministero della salute 23 gennaio 2007.

Su analoghi schemi di decreto, concernenti altre tipologie di dispositivi medici elencati nel più volte detto D.M. del 23 gennaio 2007, la Conferenza Stato – Regioni ha in precedenza già espresso la prescritta intesa nelle sedute del 20 settembre 2007 e del 20 dicembre 2007 .

SANCITA INTESA

- **Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute di modifica all'Allegato 7 – lettera B - del decreto ministeriale 3 marzo 2005 recante “Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti”.**

Con lo schema di decreto in oggetto si intende modificare l'allegato 7 - *esami obbligatori ad ogni donazione* – lettera B – *validazione biologica* - al decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005 recante “Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed emoderivati”.

La modifica proposta si sostanzia con l'introduzione dell'obbligo dell'esecuzione del test NAT (tecnica di amplificazione degli acidi nucleici) triplice (estesa alla ricerca delle infezioni da HCV – HIV – HBV) sulle unità di sangue donato al fine di garantire su tutto il territorio nazionale pari livelli di sicurezza per il ricevente e di tutela per il donatore e di ricondurre all'uniformità, su tutto il territorio nazionale, il processo di validazione biologica del sangue. **PARERE FAVOREVOLE**

- **Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la “Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità” a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002.**

L'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali.

Ai sensi dell'articolo 5*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministero della salute può stipulare, nell'ambito di programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, Accordi di programma con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati. Tali Accordi disciplinano, a norma del medesimo articolo 5*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le funzioni di monitoraggio e vigilanza demandate al Ministero della salute, i rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti all'Accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle Regioni e degli altri soggetti pubblici interessati.

Le procedure per la stipula e l'attuazione dei menzionati Accordi di programma sono state oggetto di uno specifico Accordo Stato – Regioni, sulla “semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità”. Lo schema in parola ha la finalità di integrare i contenuti del precedente Accordo Stato – Regioni tenendo conto dei nuovi adempimenti previsti dall'articolo 1, commi 285, 310, 311 e 312 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) in materia di realizzazione delle procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988, nonché delle nuove disposizioni recate in materia di appalti pubblici dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. **SANCITO ACCORDO**

- **Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE per il riparto delle risorse finanziarie stanziata dall'articolo 2, comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) per la prosecuzione del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni.**

L'articolo 1, comma 796, lett. v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato – Regioni, siano stabiliti i prezzi dei dispositivi medici individuati ai sensi della medesima disposizione (tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale), da assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale medesimo.

In attuazione di tale disposizione di legge, il Ministero della salute, in data 1 febbraio 2008, ha inviato uno schema di decreto del Ministro della salute, previamente concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, relativamente ad alcune delle tipologie di dispositivi medici in precedenza identificate dal decreto del Ministro della salute 23 gennaio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007), vengono stabiliti i prezzi da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale.

Il citato Ministero ha richiamato l'attenzione sull'urgenza dell'emanazione del provvedimento di cui trattasi in considerazione del fatto che, a causa delle difficoltà tecniche emerse nel corso dei lavori, i termini previsti dalla legge finanziaria 2007 per l'adozione del provvedimento medesimo sono ampiamente decorsi.

Lo schema di decreto in parola specifica che, con successivi decreti, si provvederà a stabilire i prezzi, da assumere come base d'asta per le forniture di cui trattasi, relativamente ai restanti tipi di dispositivi medici elencati nel citato decreto del Ministero della salute 23 gennaio 2007.

Su analoghi schemi di decreto, concernenti altre tipologie di dispositivi medici elencati nel più volte detto D.M. del 23 gennaio 2007, la Conferenza Stato – Regioni ha in precedenza già espresso la prescritta intesa nelle sedute del 20 settembre 2007 e del 20 dicembre 2007 .

SANCITA INTESA CON MODIFICHE

- **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente “Accordo di Programma integrativo 2008 per il settore degli investimenti sanitari” con la Regione Valle D'Aosta.**

La legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 20, autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 5bis, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, demanda al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, nell'ambito del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della citata legge 11 marzo 1988, n. 67, la facoltà di stipulare accordi di programma con le Regioni e con gli altri soggetti pubblici interessati alla realizzazione dei predetti interventi. **SANCITA INTESA**

- **Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inerente "Accordo di Programma integrativo 2008 per il settore degli investimenti sanitari" con la Regione Piemonte.**

La legge 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 20, autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 5bis, introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, demanda al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, nell'ambito del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della citata legge 11 marzo 1988, n. 67, la facoltà di stipulare accordi di programma con le Regioni e con gli altri soggetti pubblici interessati alla realizzazione dei predetti interventi. **SANCITA INTESA**

- **Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Disposizioni in materia di trapianto di organi all'estero, ai sensi dell'articolo 20 della legge 1 aprile 1999, n. 91".**

L'articolo 20 della legge 1 aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti", prevede:

- al comma 1, che con decreto del Ministro della salute siano definiti: a) le modalità per l'erogazione delle prestazioni sanitarie all'estero, preliminari e posteriori al trapianto di organi, le cui spese ricadono sul Servizio sanitario nazionale; b) i tempi standard di iscrizione nelle liste di attesa per trapianto di organo nel territorio nazionale oltre i quali può essere effettuata l'iscrizione nelle liste di attesa estere ed essere autorizzato l'eventuale ricovero all'estero a spese del Servizio sanitario nazionale;

- al comma 2, che le spese di trapianto all'estero sono a carico del Servizio sanitario nazionale nei casi in cui il trapianto sia ritenuto urgente secondo criteri stabiliti dal Centro nazionale trapianti.

In attuazione della predetta disposizione di legge, il Ministero della salute, il 18 febbraio 2008, ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato – Regioni, lo schema di decreto in oggetto che è volto a:

- definire le modalità per l'iscrizione nelle liste di attesa di organizzazioni estere (art. 1);
- definire le funzioni del Centro nazionale trapianti quale punto di riferimento per i trapianti all'estero (art. 2);
- definire le modalità di assistenza in forma diretta o in forma indiretta (artt. 3 e 4);
- affidare al Centro regionale trapianti, previo parere tecnico sul singolo caso da parte del Centro nazionale trapianti, la verifica dei presupposti necessari per il trapianto all'estero e le prestazioni sanitarie post-trapianto richiesti in regime d'urgenza (art. 5);
- disciplinare il rilascio di autorizzazione per la richiesta di ulteriori prestazioni sanitarie connesse al trapianto (art. 6);
- prevedere che coloro che hanno subito un trapianto all'estero e necessitano di un altro trapianto possono iscriversi nella lista di attesa dell'organizzazione del Paese in cui sono stati sottoposti precedentemente al trapianto di organo (art. 7);
- prevedere che il trapianto da donatore vivente, qualora la prestazione non sia ottenibile in Italia e sussistano elementi di idoneità debitamente certificati dal Centro regionale trapianti, il trapianto può essere autorizzato all'estero a carico del Servizio sanitario nazionale su parere tecnico del Centro nazionale trapianti (art. 8);
- dettare disposizioni transitorie (art. 9). **PARERE FAVOREVOLE**

- **Parere sulla proposta di programma annuale di attività dell’Agenzia Italiana del Farmaco per l’anno 2008.**

L’articolo 48, comma 5, lett. h), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che l’Agenzia Italiana del Farmaco predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di interventi, da inviare, per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza Stato - Regioni, che esprime il proprio parere entro il 31 gennaio successivo.

Con nota in data 29 gennaio 2008 il Ministro della salute ha trasmesso, ai fini dell’espressione del previsto parere, un documento relativo al programma di attività dell’Agenzia Italiana del Farmaco per l’anno 2008 che, come evidenziato nella citata nota, risulta coerente con le attività istituzionali proprie dell’Agenzia medesima.

Il predetto documento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’AIFA nella seduta del 14 novembre 2007, individua le attività per l’anno 2008, distinte in “attività strategiche” (per es. garantire il mantenimento dell’unitarietà del Sistema farmaceutico e la conformità alla normativa farmaceutica europea; assicurare la regolazione della spesa e il rispetto dei tetti di spesa farmaceutica programmata; promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo; garantire un impiego sicuro ed appropriato dei farmaci; rafforzare i rapporti con le Agenzie di altri Paesi UE) e “attività istituzionali operative” (per es. autorizzazioni all’immissione in commercio dei farmaci; farmacovigilanza; attività ispettiva; monitoraggio della spesa farmaceutica). **PARERE FAVOREVOLE**

- **Parere sulla richiesta di riconoscimento del carattere scientifico del “Centro di riferimento oncologico Basilicata (C.R.O.B.)” di Rionero in Vulture (PZ).**

Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”, all’art. 14:

- comma 1, prevede che la domanda di riconoscimento debba essere inoltrata dalla struttura interessata alla Regione competente per territorio, ai fini della verifica di coerenza con la propria programmazione sanitaria, che, ove accertata, viene evidenziata al Ministero della salute, cui si inoltra la documentazione;

- comma 2, demanda ad una o più sottocommissioni di valutazione (formate ognuna da tre esperti nella disciplina oggetto della richiesta, scelti all’interno della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria), la valutazione della documentazione acquisita, per un parere motivato da esprimersi entro trenta giorni. La sottocommissione può altresì trarre argomenti di convincimento ulteriore da opportuni sopralluoghi. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere, il Ministro della salute trasmette gli atti alla Conferenza Stato-Regioni, che deve esprimersi sulla domanda di riconoscimento entro quarantacinque giorni dal ricevimento;

- comma 3, prevede che il riconoscimento sia disposto con decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della Regione interessata e che l’eventuale decisione difforme dai pareri di cui al comma 2, sia motivata.

In attuazione delle predette disposizioni di legge, il Ministero della salute, in data 15 febbraio u.s., ha inviato, per l’acquisizione del prescritto parere della Conferenza Stato – Regioni, la domanda di riconoscimento del carattere scientifico del “Centro di riferimento oncologico Basilicata (C.R.O.B.)” di Rionero in Vulture (PZ). **PARERE FAVOREVOLE**

- **Intesa sull’attività di vigilanza, di cui all’art.1 comma 471 della legge 27 dicembre 2006 n.296 (legge finanziaria 2007), del Ministero dell’Ambiente del territorio e del mare sull’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica INFS relativa *delibera n.11 dell’11 settembre 2007* con la quale il Consiglio Direttivo di Amministrazione ha deliberato: “Ratifica del provvedimento di urgenza n.99 del 29 agosto del Direttore Generale, di variazione al bilancio di previsione 2007 (II° provvedimento)”**

L’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419 che detta norme per il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, specifica che le funzioni previste dall’art.7, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n.157 (come modificata dal comma 471 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296), concernenti la vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sull’Istituto in argomento, e la definizione

delle norme regolamentari sono esercitate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano. **SANCITA INTESA**

- **Designazione di otto esperti quali componenti in seno alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. DESIGNATI: Dr.ssa Nora COPPOLA - Dr. Alberto FERRANDO -- Dr. Sandro ODDI -- Dr. Roberto PETESCIA -- Dr. Felice UNGARO -- Dr. Alberto ZONOBINI - Dr. Alessandro ROSSI - Dr. Pietro STELLINI –**
- **Designazione di cinque esperti quali componenti in seno all'Osservatorio nazionale per la formazione continua in sanità. DESIGNATI: - Dr. Mario BIOCCA - Dr. Lionello BARBINA - Dr. Mario RONCHETTI -- Dr.ssa Filomena LOPEDOTO - Dr. Salvatore Enrico GIAMBELLUCCA –**
- **Acquisizione della designazione di due rappresentanti Regionali in seno alla Commissione di valutazione dei progetti di ricerca e sperimentazione nel settore dell'agricoltura di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 luglio 2007. ACQUISITE LE DESIGNAZIONI: Dr. Moreno SOSTER – Dr. Marco CAPURRO**
- **Acquisizione della designazione di due membri regionali da nominare in seno alla Commissione di esperti per la valutazione dei progetti di ricerca nel settore bioenergetico di cui al bando del 23 ottobre 2007. ACQUISITE LE DESIGNAZIONI: Dr. Andrea BORDONI – Dr. Fabrizio VIOLA**
- **Acquisizione della designazione di un esperto da nominare in seno al “Gruppo tecnico-scientifico di esperti del settore agricoltura biologica. ACQUISITA DESIGNAZIONE Dr. Vito MARINUZZI**
- **Acquisizione delle designazioni di due rappresentanti regionali in seno alla Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie - CIRM. ACQUISITE DESIGNAZIONI Dr. Domenico SALLESE, Dr. Luciano CALVARESE**

E' stato, inoltre, esaminato e rinviato il seguente punto all'ordine del giorno:

- **Parere sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente i provvedimenti e le sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi del “patto stabilità interno” per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 669 e 670, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).**